



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024-2026

Documento approvato dall'Amministratore Unico di CONSEPI S.r.l. in data 26/01/2024



SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di CONSEPI Srl	4
2.1 Obiettivi	4
2.2 La struttura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	5
2.3. L'interazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Model Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01	
3. Soggetti e ruoli che concorrono in CONSEPI alla strategia di prevenzione della corruzione	6
3.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di CONSEPI	6
3.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione	7
Amministratore Unico	7
Collegio Sindacale	7
Organismo di Vigilanza	8
Dipendenti	8
3.3. I flussi informativi e le segnalazioni	8
4. Individuazione dei rischi	8
4.1. Le fattispecie di reato	8
4.2. Mappatura dei rischi e identificazione dei processi sensibili	9
5. Le misure organizzative adottate per la prevenzione della corruzione	10
5.1. Individuazione e gestione dei rischi	10
5.2. Il sistema dei controlli	11
5.3. Rotazione del personale o misure alternative	12
5.4. Verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi di amministratore incarichi dirigenziali ex D.Lgs. 39/2013	
5.5. Whistleblowing	13
5.6. Monitoraggio	16
5.7. Formazione del personale	16
5.8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	17
CONSEPI, inoltre, svolge attività di vigilanza affinché tale condizione non sia violata. 6. Gli adempimenti in mate trasparenza di CONSEPI	
6.1. Il Responsabile della Trasparenza di CONSEPI	18
6.2. Obblighi di pubblicazione	18
6.3. Accesso Civico	19
Allegato 1 - Piano delle attività 2024-2025-2026	21
Allegato 2 – Mappatura dei rischi di corruzione e misure di prevenzione adottate	22



1. PREMESSA

In attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, entrata in vigore il 28 novembre 2012, recante le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (di seguito legge 190/2012), l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola:

- a livello nazionale, con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche PNA);
- a livello di ciascuna amministrazione decentrata mediante l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche Piano).

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate. Con Delibera n. 1208 del 22/11/2017 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che costituisce atto generale di indirizzo rivolto non solo alle amministrazioni, ma anche ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico.

Con Delibera n. 1134 del 08/11/2017 sono state emanate le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Inoltre, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, il quale, ai fini che qui interessano, ha richiamato le Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017.

Avendo già CONSEPI Srl (di seguito CONSEPI) adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo comprendente anche una prevenzione specifica nei confronti dei reati di corruzione previsti dal D.Lgs. 231/2001, il presente documento verrà ad integrare la disciplina già in essere all'interno della Società. Si noti che il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012 – seppur entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reali e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate – presentano significative differenze. Infatti, il d.lgs. 231/2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, mentre la l. 190/2012 è volta a prevenire i reati commessi a danno della società.

Il piano predisposto si configura come un documento di natura programmatica atto a definire le azioni di prevenzione che CONSEPI intende adottare, in conformità alle indicazioni contenute nella seguente normativa:

- L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- Delibera n. 1208 del 22/11/2017 contenente l'aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici adottate dall'ANAC con Delibera n. 1134 del 08/11/2017;
- Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto le Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 avente ad oggetto le prime linee guida recanti indicazioni operative ai



fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;

- Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 portante "Nuove Linee nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A
- Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 e con l'aggiornamento 2023 al PNA 2022 in relazione ai contratti pubblici".

2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI CONSEPI SRL

2.1 OBIETTIVI

L'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di CONSEPI risponde alla volontà della Società di promuovere lo sviluppo di condizioni di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte dalla Società.

A tal fine la definizione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce un'attività fondamentale per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della Società, tutelare la sua reputazione e la credibilità della sua azione nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte di tutti i soggetti che operano per conto di CONSEPI intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati dall'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Rientrano, inoltre, tra gli obiettivi del Piano le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società, una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società ad un grave rischio economico e reputazionale, oltre che produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette il reato;
- evidenziare che i comportamenti illeciti compiuti nelle aree a rischio e, più in generale, in qualsiasi attività o procedimento di CONSEPI siano fortemente condannati, poiché la Società considera tali comportamenti contrari ai suoi interessi istituzionali, irrispettosi dei principi etico-sociali oltre che delle disposizioni di legge;
- identificare e gestire, nell'ambito delle attività e dei procedimenti realizzati da CONSEPI, i processi e le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- definire, per le attività più esposte al rischio di corruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio in questione;
- prevedere degli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte dei dipendenti, in modo da permettere al Responsabile di monitorare i processi sensibili e di agevolarlo nel verificare l'efficace attuazione del piano;
- favorire il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti da parte dei soggetti sui quali ricade la responsabilità dei procedimenti medesimi;



- sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto della Società ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la presenza di adeguati meccanismi per monitorare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con le misure attuate per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli interni che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- adottare misure idonee alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti, al fine di incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro;
- definire i contenuti, i destinatari e le modalità di formazione in materia di prevenzione della corruzione.

2.2 La struttura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo quando indicato dall'art. 1 comma 5 e comma 8 della L. 190/2012, costituisce parte integrante del Modello ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società e presenta la seguente struttura:

- a. descrive la metodologia di risk assessment, le aree ed i processi sensibili individuati in relazione ai rischi di reato compresi i comportamenti corruttivi, commessi dai soggetti apicali o dai soggetti sottoposti alla loro direzione e coordinamento ovvero per quelle ipotesi in cui il dipendente di CONSEPI opera come soggetto indotto o corruttore;
- b. contiene il piano delle attività di controllo da svolgere durante il triennio 2023-2025;
- c. prevede un programma di monitoraggio del rischio, finalizzato al controllo dell'adeguatezza delle misure di mitigazione del rischio predisposte dalle aree ed i relativi tempi di realizzazione;
- d. contiene le indicazioni dei valori etico-sociali cui tutto il personale deve attenersi.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pertanto suddiviso in due sezioni:

- Presidio della corruzione;
- Adempimenti della trasparenza.

Il presente Piano, riguardante il periodo 2024-2026, è stato elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed è stato adottato dall'Amministratore Unico in data 26/01/2024. Il presente documento è oggetto di pubblicazione sul sito web di CONSEPI nell'apposita sezione "Società trasparente – Disposizioni generali – Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" e nella sezione "Altri contenuti – Anticorruzione" tramite apposito link.

2.3. L'INTERAZIONE TRA IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/01



Il P.N.A. si rivolge anche ai soggetti che hanno già adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi ex D.Lgs. 231/2001, disponendo che tali enti possono, nell'ambito dell'azione di prevenzione della corruzione, fare perno su di esso, seppure evidenziando la necessità di estenderne l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012 e s.m.i., dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente.

L'interazione tra il cosiddetto Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01 e il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve presentare, ai sensi della Delibera n. 1134/2017, il seguente contenuto minimo:

- l'individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- un sistema di controllo atto a prevenire i rischi corruttivi;
- un Codice di comportamento (che in CONSEPI coincide con il Codice Etico);
- la previsione di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- la previsione di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- le misure che regolano l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- la definizione dell'attività di formazione;
- la misura di rotazione o misure alternative;
- le modalità di monitoraggio.

Inoltre, ai sensi del P.N.A. Allegato 1, par. B. 2), deve presentare altresì il seguente contenuto minimo:

- la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati:
- l'adozione di un Codice di comportamento (che in CONSEPI coincide con il Codice Etico) per i dipendenti ed i collaboratori;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del Modello e del Piano;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dei soggetti rispettivamente deputati a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e del Piano;
- la regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Modello e del Piano;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e del Piano.

3. SOGGETTI E RUOLI CHE CONCORRONO IN CONSEPI ALLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di CONSEPI

Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 1 comma 7, della legge 190/2012 prevedendo che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Al riguardo in data 23/09/2022 l'Amministratore Unico di CONSEPI ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Dott. Massimo Groff (di seguito anche RPCT).



Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge le seguenti funzioni:

- elabora la proposta del Piano che deve essere adottato dall'Amministratore Unico di CONSEPI (art. 1, comma 8 della L. n. 190 del 2012);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- propone la modifica del Piano, qualora intervengano rilevanti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, o a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni (art. 1, comma 10, lett. a);
- vigila sulla corretta applicazione da parte delle strutture competenti delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, di cui all'art. 1, commi 49 e 50 della legge 190/2012 e D.Lgs. n. 39/2013, e sulla sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in fase di autorizzazione alle eventuali eccezionali attività extra-impiego del personale di CONSEPI;
- può verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali a tutto il personale di CONSEPI su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e/o disallineamenti alla normativa vigente;
- segnala tempestivamente le violazioni pervenute all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare e procede, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni e dei soggetti individuati/indicati come responsabili di una presunta violazione;
- relaziona periodicamente, a meno di contingenti situazioni da segnalare nell'immediatezza, l'Amministratore
 Unico, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza su valutazioni, risultati, monitoraggi dell'attività svolta
 per prevenire fenomeni corruttivi;
- collabora alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi per la segnalazione di illeciti;
- garantisce la tutela del segnalante dell'illecito (whistleblowing);
- predispone la relazione annuale entro i termini di legge in cui sono indicati i risultati dell'attività svolta.

In ultima analisi, si evidenzia che i compiti attribuiti al Responsabile non sono delegabili se non in casi di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in "vigilando" ma anche in "eligendo".

3.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione

AMMINISTRATORE UNICO

A tale organo sono attribuiti i seguenti compiti:

- designazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

COLLEGIO SINDACALE

A tale organo sono attribuiti i seguenti compiti:

- collaborazione con l'Amministratore Unico nel perseguimento delle finalità anticorruzione.



ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore Unico:

 collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai fini del monitoraggio del Piano e condivide eventuali necessità e modifiche;

DIPENDENTI

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi;
- osservano le misure contenute nel Piano.

3.3. I flussi informativi e le segnalazioni

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l'Organismo di Vigilanza. Il RPCT può partecipare alle sedute dell'Organismo di Vigilanza e svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con l'Organismo di Vigilanza, ferme restando le sue esclusive responsabilità discendenti dalla Legge 190/2012. Pertanto gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono a favore del RPCT.

Tutti i Destinatari del Piano devono pertanto segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso nonché inerenti alla commissione di reati. Le segnalazioni dovranno essere inviate attraverso l'indirizzo e-mail anticorruzione.consepi@motoroasi.it, accessibile solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione stessa ed in ogni fase successiva. Il Responsabile valuta le segnalazioni e le informazioni ricevute, assicurando la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di terzi (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 5.5 "Whistleblowing").

4. Individuazione dei rischi

4.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è stato redatto allo scopo di favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Avendo CONSEPI già adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo comprendente anche una prevenzione specifica nei confronti dei reati di corruzione previsti dal D.Lgs. 231/2001, il presente Piano va ad integrare la disciplina già in essere all'interno della Società.

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione *stricto sensu* ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale, e altresì tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla concreta rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente o un



danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite. Tra le fattispecie disciplinate nel Codice Penale si fa riferimento in particolare ai seguenti reati¹:

- art. 314 Peculato
- art- 316 bis Malversazione ai danni dello Stato
- art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art . 317 Concussione
- art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 322 Istigazione alla corruzione

Il D.Lgs. 231/01 prende in considerazione, ai fini della prevenzione degli illeciti a danno della Pubblica Amministrazione, le seguenti condotte:

- Art. 640 c.p. comma 2, n. 1 Truffa a danno dello Stato
- Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter c.p. Frode informatica, in danno dello Stato
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Per un'analisi delle fattispecie di reato identificate per le aree sensibili si rimanda all'allegato 2 - Tabella "*Mappatura dei rischi di corruzione e misure di prevenzione adottate*" del presente documento.

4.2. Mappatura dei rischi e identificazione dei processi sensibili

La metodologia di analisi e valutazione del rischio si è articolata nelle seguenti fasi:

- identificazione delle aree a rischio;
- analisi delle procedure di sistema connesse alle attività dell'area di rischio;
- valutazione del livello di rischio correlato alle attività;
- identificazione delle misure di prevenzione adottate;
- valutazione del rischio residuo.

Per quanto riguarda la prima attività di *identificazione delle aree a rischio*, è stata condotta un'analisi dei processi che è avvenuta tramite:

1. l'esame della documentazione relativa alle modalità di svolgimento dei processi (procedure, regolamenti interni, Codice Etico, ecc.);

¹ Elencazione esemplificativa e non esaustiva



2. lo svolgimento di interviste con i referenti dei processi che caratterizzano l'attività di CONSEPI.

In una seconda fase, sono stati identificati, per ciascun sub-processo, i seguenti elementi:

- i reati di corruzione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II, Capo I del Codice Penale;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete attraverso le quali potrebbero aver luogo i delitti di corruzione;
- qualsiasi altra situazione che possa portare ad un malfunzionamento di CONSEPI.

Lo svolgimento di quest'attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Società.

Completata questa prima attività di identificazione dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei medesimi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare attentamente e da presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio.

Per stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti delittuosi ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che i comportamenti illeciti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna:
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

La Società ha definito, tramite queste valutazioni, il livello di rischio di corruzione cosiddetto *residuale*, poiché l'esposizione al rischio è valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte da CONSEPI. Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto dei controlli anti-corruzione già vigenti che, in senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità di accadimento del rischio oppure a contenerne l'impatto.

Nel sistema di trattamento del rischio sono state fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Le misure di prevenzione adottate da CONSEPI sono descritte nel seguente capitolo 5.

5. LE MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1. Individuazione e gestione dei rischi



In coerenza con quanto previsto dall'art. 1 comma 9 della legge 190/12 e dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, la Società ha svolto un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1 comma 16 della L. 190/12:

- a) autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

È stato pertanto necessario coordinare l'attività di Risk Assessment, in precedenza effettuata con riferimento alle categorie di reati previsti dal D.Lgs. 231/01, con un focus mirato anche a quelle ipotesi delittuose non espressamente previste dal decreto ma che hanno rilevanza nel contesto generale di prevenzione di fenomeni corruttivi e di trasparenza.

Le principali aree a rischio individuate all'esito del processo di valutazione sono le seguenti:

- Gestione dei corsi di guida sicura;
- Approvvigionamento di beni;
- Acquisizione di consulenze e servizi professionali;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione della Contabilità generale e del bilancio;
- Gestione delle operazioni monetarie e finanziarie;
- Gestione dei finanziamenti pubblici.

Per un'analisi approfondita delle singole aree sensibili si rimanda all'allegato 2 - Tabella "Mappatura dei rischi di corruzione e misure di prevenzione adottate" del presente documento.

5.2. Il sistema dei controlli

Il sistema di controllo interno di CONSEPI è costituito dall'insieme di regole, strutture organizzative, prassi, policy, regolamenti, procedure ed istruzioni operative che garantiscono il funzionamento della Società. Tale sistema dei controlli interni è delineato da un articolato set documentale che permette di ripercorrere in modo organico e codificato le linee guida, le procedure, le strutture organizzative, i rischi ed i controlli presenti in azienda, recependo, oltre agli indirizzi aziendali, anche le disposizioni di legge, ivi compresi i principi dettati dal D.Lgs. 231/2001.

La L. 190/12 prevede un richiamo al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti (art. 54 del D.Lgs. 165/01, come sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190/12). CONSEPI non rientra nell'applicazione della norma, tuttavia adotta un Codice Etico che esprime le regole di comportamento e le responsabilità deontologiche che i soggetti debbono assumere nella conduzione delle attività aziendali, siano essi collaboratori di CONSEPI, amministratori o dipendenti in ogni accezione,



siano altri soggetti i quali, in virtù di specifici mandati o procure, rappresentano l'azienda verso terzi nella conduzione di operazioni connesse con le attività societarie.

Il Codice non intende definire analiticamente gli specifici comportamenti che devono essere adottati di fronte a tutte le situazioni nelle quali è possibile trovarsi, ma ha come finalità quella di fornire generali indirizzi di carattere etico - comportamentali cui conformarsi nella esecuzione delle proprie attività nonché di contribuire a prevenire la realizzazione degli illeciti conseguenti alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e L. 190/12, nel quadro del Modello di organizzazione gestione e controllo che CONSEPI si impegna ad applicare ed aggiornare e del quale il Codice Etico costituisce una componente chiave e componente integrante.

In ottemperanza alla L. 190/12, il sistema di controllo interno della Società è stato adeguato allo scopo di prevenire i rischi di corruzione, prevedendo idonei flussi informativi tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'attuazione ed il monitoraggio degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione previsti dal Piano di CONSEPI spettano, oltre che al Responsabile, nell'ambito dei poteri di verifica sull'attuazione del Modello organizzativo che gli sono stati in precedenza attribuiti (disciplinati nella Parte generale del Modello), anche ai Vertici della società, e a tutti i dipendenti, avvalendosi degli strumenti, procedure, sistemi di controllo aziendali.

5.3. Rotazione del personale o misure alternative

La Determina ANAC n. 1134 del 08/11/2017 prevede la rotazione del personale come misura di prevenzione della corruzione, "costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico."

Tale misura non è attualmente applicata in CONSEPI, tenuto conto della dimensione della stessa e a causa delle competenze professionali del personale, legate alla specificità delle attività svolte.

La Determina ANAC n. 1134 del 08/11/2017 prevede inoltre che "Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. Si rinvia al riguardo, per i profili di carattere generale, a quanto previsto per la misura della rotazione nel PNA 2016, adottato con delibera ANAC 831/2016".

In luogo della rotazione, è pertanto attuata una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Tali misure sono contenute nei Protocolli, adottati congiuntamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in cui vengono stabiliti per ciascun processo aziendale la separazione dei ruoli e delle responsabilità tra le diverse Funzioni aziendali. Vengono pertanto adottati precisi principi di controllo a presidio dei diversi processi basandosi su alcuni elementi qualificanti a garanzia dell'oggettività e trasparenza delle scelte effettuate, per tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel diversi processi. Tali processi sono articolati in varie attività



che prevedono l'intervento di soggetti diversi nelle differenti fasi, a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo", ed in particolare, nel rispetto dei ruoli e responsabilità definiti all'interno dei Protocolli.

5.4. Verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali ex D.Lgs. 39/2013

La determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 prevede che all'interno delle Società debba essere previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. 1), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

La verifica dell'insussistenza di ipotesi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi degli amministratori della Società viene effettuata dal RPCT mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al DPR 445/2000 allegata all'atto di conferimento. Qualora sussista o insorga una situazione di inconferibilità o incompatibilità è compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettuare la contestazione al soggetto interessato.

5.5. Whistleblowing

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Le indicazioni operative per la segnalazione di illeciti, le modalità di gestione della segnalazione e le forme di tutela del segnalante sono contenute in apposita procedura operativa.

Secondo le Linee Guida in materia emanate dall'ANAC con Delibera n. 6 del 28/04/2015, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un'altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da



quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della L. 190/2012, devono essere adottati, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

In ultimo Consepi si è adeguata, in tema di Whistleblowing, all'ultimo d.lgs n. 24 del 2023.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il Decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, volta a una maggiore tutela del segnalante (whistleblower).

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione dei soggetti che si espongono con segnalazioni o denunce contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il Decreto estende la tutela anche a soggetti diversi da chi segnala come il facilitatore, cioè la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata, o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto pubblico o privato, in qualità di: dipendenti pubblici, lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato, volontari, tirocinanti e azionisti.

Si potranno segnalare i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono: (ì) in violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei



modelli di organizzazione e gestione) (iì) violazioni di disposizioni normative europee (illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea) di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività.

La disciplina in esame, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs.24/2023, non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante
 che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerente ai
 propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o
 nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono
 attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur
 non indicati nella parte II del sopramenzionato decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

I canali di segnalazione previsti dal dal d.lgs 24/23 sono:

- ✓ interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- ✓ esterno (ANAC);
- ✓ divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- ✓ denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Le società sono tenute a garantire la riservatezza e le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.



La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Consepi si è dotata di un gestionale informatizzato attivo per i dipendenti/collaboratori/fornitori che intendono segnalare condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività (fatti di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione o altri illeciti amministrativi). Tale piattaforma assicura l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

La segnalazione potrà pervenire al seguente link: https://consepi.whistletech.online L'applicativo prevede che le segnalazioni arrivino esclusivamente all'RPCT, includendo anche un sistema dedicato di segnalazioni vocali che consente una interlocuzione tra RPCT e segnalante.

La Policy Whistleblowing è stata aggiornata ed approvata dall'amministratore unico in data 14/12/2023.

Il RPCT monitorerà che tutte le segnalazioni pervenute tramite il canale del whistleblowing siano prese in carico e analizzate.

5.6. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio ha un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione, ed è svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'attività di monitoraggio comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- 1. la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano;
- 2. l'analisi delle procedure e delle disposizioni che regolamentano le modalità di attuazione delle attività a rischio;
- 3. l'esame delle informazioni ricevute dai referenti interni;
- 4. la verifica di segnalazioni relative al possibile compimento di reati di corruzione provenienti dal whistleblowing;
- 5. lo svolgimento di ispezioni e di attività investigative anche non previste nel Piano di monitoraggio annuale.

Il risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sarà oggetto della relazione annuale che il Responsabile dovrà redigere entro i termini comunicati dall'ANAC.

5.7. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione riveste un ruolo centrale e strategico tra le misure di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità. Si ritiene, pertanto, indispensabile implementare i programmi formativi già previsti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, prevedendo una formazione mirata sulle tematiche contemplate dalla Legge 190/2012, con l'obiettivo di rendere i soggetti consapevoli e di condividere gli strumenti di prevenzione della corruzione (politiche, programmi e misure) nonché la diffusione di valori etici e di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Gli interventi di formazione previsti saranno differenziati in rapporto ai diversi destinatari e riguarderanno in modo specialistico anche tutte le attività connesse all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza



(predisposizione del Piano, identificazione delle aree sensibili, misure di prevenzione, pubblicazione dei dati, responsabilità, *whistleblowing*). In caso di nuove assunzioni saranno organizzati interventi formativi dedicati.

Gli interventi formativi sono coordinati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di concerto con l'Organismo di Vigilanza. La formazione sarà svolta annualmente in seguito all'aggiornamento del Piano.

5.8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53 co. 16-ter, d.lgs. 165/2001, CONSEPI adotta le misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei propri confronti. In particolare, CONSEPI assume iniziative volte a garantire che:

- a. nell'atto di assunzione del personale la condizione ostativa sopramenzionata sia espressamente inserita;
- b. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza di tale condizione ostativa;

CONSEPI, INOLTRE, SVOLGE ATTIVITÀ DI VIGILANZA AFFINCHÉ TALE CONDIZIONE NON SIA VIOLATA. 6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA DI CONSEPI

La presente sezione definisce gli obiettivi e le misure organizzative adottate da CONSEPI per adempiere agli obblighi di pubblicazione, assicurando la regolarità e la tempestività della pubblicazione dei dati come previsto dalla Delibera n. 1134 del 21.11.2017, con cui l'ANAC ha approvato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Gli obblighi di trasparenza sono enunciati all'art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 32, 33 della L. 190/2012. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 sono stati apportati dei correttivi alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013. Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- la nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis);
- l'accesso civico (art. 5 5bis 5 ter);
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet della Società,
 denominata "Amministrazione Trasparente" (art.6 e seg).

Il nuovo principio generale di trasparenza prevede che "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013, è stata istituita apposita sezione, denominata "Società Trasparente", sul sito internet di CONSEPI, nella quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e le modalità per la realizzazione delle finalità della trasparenza contenute nel Piano.



E' stato introdotto l'istituto dell'Accesso Civico che consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, i documenti, le informazioni o i dati che la normativa prevede siano pubblicati, nel caso in cui non dovesse trovarli nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Società.

6.1. Il Responsabile della Trasparenza di CONSEPI

Come enunciato nel paragrafo 3.1, in data 23/09/2022 l'Amministratore Unico di CONSEPI ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Dott. Massimo Groff.

Il Responsabile per la Trasparenza svolge le seguenti funzioni:

- controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza;
- controllo della regolare attuazione dell'Accesso Civico sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede inoltre l'indicazione del Responsabile della Pubblicazione, il referente che ha il compito di coordinare i referenti aziendali e di raccogliere le informazioni fornite, collaborando attivamente con il Responsabile della Trasparenza. In particolare si individua nella persona di Chiapusso Tiziana, il soggetto che si occupa della pubblicazione dei dati.

In caso di rilevato ritardo nella trasmissione dei dati, informazioni e documenti ovvero nella pubblicazione e di mancati aggiornamenti, il Responsabile della Trasparenza individua le cause e invita il Responsabile della Pubblicazione e i referenti aziendali a provvedere, assegnando loro un termine per l'adempimento.

Qualora i predetti soggetti non provvedano nel termine assegnato, il Responsabile della Trasparenza segnala l'inerzia, il persistente ritardo o il parziale adempimento, in relazione alla gravità, all'Amministratore Unico.

6.2. Obblighi di pubblicazione

Sul sito istituzionale della società nella sezione "Società trasparente" vengono pubblicati i dati ai sensi dell'Allegato 1 – "Elenco degli obblighi di pubblicazione" della Delibera n. 1134 del 21.11.2017 dell'ANAC.

Nel caso in cui gli obblighi di pubblicazione dei dati non siano applicabili al contesto di CONSEPI in ragione della attività svolte e della struttura organizzativa, le relative sotto-sezioni non sono state riportate.

Ciascuna Funzione aziendale, per la parte di propria competenza, provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati, informazioni e documenti relativamente alle attività espletate soggette agli obblighi di trasparenza, e le trasmette al Responsabile della Pubblicazione.

CONSEPI effettua le pubblicazioni dei dati sul proprio sito istituzionale coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 7 del D.Lgs. 33/2013, il quale prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano resi disponibili in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale. Questi devono essere riutilizzabili da parte degli interessati, rispettandone l'integrità, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte.



Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Alla scadenza del termine dei 5 anni i documenti, le informazioni e i dati possono comunque essere oggetto di richieste di accesso civico.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 e dalla Determina ANAC n. 1134/2017, per evitare duplicazioni, qualora i dati, le informazioni e i documenti per cui vige l'obbligo di trasparenza si trovino già pubblicati in altre pagine del sito, vengono utilizzati collegamenti ipertestuali a dette pagine.

6.3. Accesso Civico

I recenti aggiornamenti normativi disposti dal D.Lgs 97/2016 in modifica dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, hanno introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato quale istanza aggiuntiva alle precedenti tipologie di accesso.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a. il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b. il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Il responsabile del procedimento di Accesso Civico è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il Responsabile avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b. la sicurezza nazionale;



- c. la difesa e le questioni militari;
- d. le relazioni internazionali;
- e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" è pubblicato l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo: anticorruzione.consepi@motoroasi.it



Allegato 1 - Piano delle attività 2024-2025-2026

ATTIVITA'		ANNO		
		2025	2026	
Monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione	X	X	X	
Verifica e implementazione delle procedure interne	X	X	X	
Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	X	X	X	
Verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali ex D.Lgs. 39/2013	X	X	X	
Verifica in merito agli aggiornamenti effettuati sulla sezione del sito web dedicato alla trasparenza	X	X	X	
Predisposizione della relazione annuale del RPCT	X	X	X	
Formazione specifica	X	X	X	



Allegato 2 – Mappatura dei rischi di corruzione e misure di prevenzione adottate

AREA SENSIBILE	RISCHIO POTENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE	SOGGETTI COINVOLTI	RISCHIO RESIDUO
GESTIONE DEI CORSI DI GUIDA SICURA	MEDIO	Protocollo n. 4 – Gestione dei corsi di guida sicura	 Amministratore Unico Segreteria Amministrativa Segreteria Contabilità Coordinatore Corsi 	MEDIO - BASSO
GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E DEL BILANCIO	MEDIO	Protocollo n. 1 – Contabilità e Bilancio	 Assemblea Amministratore Unico Segreteria Amministrativa Segreteria Contabilità 	MEDIO - BASSO
GESTIONE DELLE OPERAZIONI MONETARIE E FINANZIARIE	MEDIO	Protocollo n. 2 – Operazioni Monetarie e finanziarie	 Assemblea Amministratore Unico Segreteria Amministrativa Segreteria Contabilità 	MEDIO - BASSO
ACQUISIZIONE DI CONSULENZE E SERVIZI PROFESSIONALI	MEDIO-ALTO	Protocollo n. 6 – Acquisizione di consulenze e servizi professionali	Amministratore UnicoSegreteria AmministrativaSegreteria Contabilità	MEDIO
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI	MEDIO	Protocollo n. 5 – Approvvigionamenti	Amministratore UnicoSegreteria AmministrativaSegreteria Contabilità	MEDIO - BASSO
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	MEDIO	 Protocollo n. 3 – Selezione, assunzione e gestione del personale Dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 da parte del soggetto che riveste incarichi di amministratore o dirigenziali in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità specifiche di cui al D.Lgs. 39/13 Formazione al personale dipendente in relazione alle tematiche di prevenzione della corruzione 	 Datore di Lavoro Amministratore Unico Segreteria Amministrativa Segreteria Contabilità Dipendenti 	MEDIO- BASSO
GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI	MEDIO-ALTO	Protocollo n. 9 – Finanziamenti Pubblici	Amministratore UnicoResponsabile CommercialeSegreteria Amministrativa	MEDIO